

N. 696, 948, 1574, 2384, 2385-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORI: **SABATINI**, per la maggioranza;
VENEGONI, di minoranza)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VENEGONI e BIGIANDI

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (696)

**d'iniziativa dei Deputati STELLA, FERRARIS EMANUELE,
GIRAUDO, SODANO, BIMA, ZACCAGNINI**

Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (948)

**d'iniziativa dei Deputati MAGNANI, RICCA, RIGAMONTI,
FOGLIAZZA, FORA, BALTARO**

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (1574)

**d'iniziativa dei Deputati STORCHI, PENAZZATO, REPOSSI, BUTTE,
VALANDRO GIGLIOLA, DE MARZI**

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (2384)

**d'iniziativa dei Deputati STORCHI, PENAZZATO, BUTTÈ, REPOSSI,
DE MARZI, VALANDRO GIGLIOLA**

Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (2385)

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia dell'industria che dell'agricoltura, è stato oggetto di proposte di legge presentate da molti parlamentari. Tra esse possono essere elencate quelle degli onorevoli Storchi (proposte, n. 2384, 2385), Venegoni (proposta n. 696), Stella (proposta n. 948), Magnani (proposta n. 1574).

Dopo alcune sedute della XI Commissione Lavoro, in cui le proposte furono ampiamente discusse, fu concordato di addvenire alla formulazione di un testo sul quale la Commissione poteva ritenere riassunte le proposte accettabili. In seguito alla nomina a Sottosegretario dell'onorevole Repossi, fui pregato di sostituirlo, quale relatore, e di continuare il lavoro da lui tanto diligentemente iniziato, preparando il testo che la Commissione avrebbe dovuto esaminare per la definitiva approvazione della legge. Venne così predisposto un testo base per la discussione, testo in cui si trovavano introdotti una serie di miglioramenti delle prestazioni, sia pure contenute nel loro ammontare allo scopo di non dover aumentare le contribuzioni assicurative. Illustrando alla Commissione il testo da me proposto ebbi occasione di affermare quanto segue:

« Nel settore industriale i miglioramenti che si propongono riguardano l'entità delle prestazioni per inabilità temporanea assoluta e quelle per inabilità permanente e per morte.

Le prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta vengono, anzitutto, maggiormente adeguate alla effettiva perdita di guadagno. Inoltre, in forza di un principio nuovo nella nostra legislazione, il progetto prevede la concessione di una più intensa assistenza economica nei casi più gravi, quando cioè, prolungandosi l'assenza dal lavoro oltre il novantesimo giorno, maggiore diventa il danno prodotto dal cessato guadagno. Tanto più opportuna ed equa appare la riforma che si propone quando si tenga presente che dal novantesimo giorno d'assenza dal lavoro viene a cessare la corresponsione degli assegni familiari.

In merito alle prestazioni per inabilità permanente è prevista l'elevazione dei limiti minimi e massimi delle retribuzioni stabilite per la liquidazione delle rendite, onde portarli ad

un livello più aderente alla attuale situazione retributiva. Inoltre, in virtù del principio al quale sopra ho accennato, sono state elevate le aliquote percentuali per il calcolo delle rendite per inabilità superiori all'80 per cento.

L'aumento dei minimi e dei massimi di retribuzione è pure fissato per i casi di morte. È anche previsto l'aumento della misura degli assegni speciali corrisposti una volta tanto ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Si tratta di una notevole integrazione degli assegni in questione che vengono così a rappresentare un mezzo sempre più valido per aiutare i nuclei familiari ad affrontare l'iniziale squilibrio conseguente alla scomparsa della persona che nella quasi totalità dei casi ne era l'unico sostegno.

Una notevole innovazione dell'attuale sistema è rappresentata dalla facoltà concessa ai titolari di rendita consolidata per inabilità non superiore al 20 per cento di chiedere il riscatto in capitale della ulteriore rendita dovuta, a condizioni particolarmente vantaggiose e cioè con una integrazione del 10 per cento della somma rappresentante il valore capitale della rendita.

Trattasi di piccole inabilità, ormai non più modificabili, e si pensa che il lavoratore, fatto salvo il principio della revisione fino al decimo anno, veda con favore la possibilità d'ottenere un piccolo capitale al posto della rendita.

Per quanto riguarda il settore agricolo, si propone, anzitutto, di elevare il limite di età delle persone assicurate da 60 a 70 anni e ciò perché nell'agricoltura le prestazioni lavorative delle persone di età anche avanzata sono largamente utilizzate, tanto più oggi che v'è un constatato prolungamento medio della vita umana.

Il legislatore è stato sempre dubbioso circa il giusto limite da considerare: infatti esso fu fissato in 75 anni con il decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, fu ridotto a 65 anni con regio decreto legge 15 febbraio 1923, n. 432: fu elevato a 70 anni con legge 17 marzo 1941, n. 288, infine, con il decreto legge 29 luglio 1947, n. 882, fu riportato a 65.

L'esperienza dettata dallo stato di guerra e protrattasi, come si vede, ben oltre la sua cessazione dimostra la necessità che fosse conservata la protezione ai lavoratori da 65 a 70 anni, ma motivi di ordine vario impedi-

rono una favorevole determinazione che oggi, però, non si può più procrastinare.

Sempre nel settore agricolo si è appalesata la necessità di aumentare la misura delle prestazioni economiche migliorandole per quanto possibile. Pertanto, pur procedendo con ogni cautela, si ritiene indispensabile apportare alla legislazione in vigore i miglioramenti che con questa proposta di legge si sottopongono alla vostra approvazione, determinando nuove misure — sia pure minime, in omaggio alla cautela accennata — che tengano però conto dei livelli salariali raggiunti e delle medie di occupazione.

Inoltre, similmente a quanto si è fatto per il settore industriale, si propone di migliorare gli assegni corrisposti una volta tanto per i casi di morte a seguito d'infortunio sul lavoro. I motivi ispiratori ed i criteri seguiti sono uguali a quelli che hanno determinato l'aumento degli assegni nell'industria; ne differiscono gli importi, legati, peraltro, alle diverse condizioni ed esigenze dell'economia agricola.

Anche per le rendite da infortunio agricolo, per inabilità non superiore al 20 per cento, è previsto, infine, il riscatto in capitale con le norme e modalità che disciplinano il riscatto delle rendite nel settore industriale.

Il provvedimento proposto consta di 11 articoli.

Nel primo di essi si dispone anzitutto che l'indennità per inabilità temporanea sia corrisposta ai lavoratori della industria nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Per intendere la portata della nuova disposizione bisogna tenere presente che secondo il sistema in vigore la indennità per inabilità temporanea è pari a due terzi di 300/360 della retribuzione giornaliera, onde il suo importo rappresenta il 55,55 per cento della retribuzione effettiva.

Con il nuovo testo, invece, abolendosi il riferimento ai 300/360, l'indennità risulterà pari al 60 per cento effettivo della retribuzione.

L'articolo 1 riduce, poi, il periodo di carenza assoluta per l'inabilità temporanea derivata da malattia professionale da nove a tre giorni come per gli infortuni, disponendo che l'indennità decorra dal quarto giorno successivo a quello nel quale ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro e non più dal decimo giorno come è previsto nella norma vigente.

Lo stesso articolo stabilisce, infine, che nei casi in cui la durata dell'inabilità temporanea

superi il novantesimo giorno da quello dell'infortunio (o da quello dell'inizio della malattia professionale), la misura dell'indennità sia elevata dal sessanta al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera: un aumento, quindi, di quasi il venti per cento (per l'esattezza il 19,45 per cento) nei confronti dell'attuale 55,55 per cento.

Per poter meglio valutare il contenuto economico delle proposte formulate possiamo ipotizzare un operaio che lavori tutto un anno. In effetti, egli lavora e guadagna per trecento giorni (durata media teorica dell'anno lavorativo), ma deve vivere con il suo guadagno trecentosessantacinque giorni. Perciò, se la retribuzione è di mille lire al giorno egli dispone quotidianamente (compresi i giorni festivi), di lire 821, somma che egli perderebbe se si infortunasse. Allo stato attuale egli riceverebbe tutti i giorni, lavorativi o no, come indennità, lire 555,55, mentre con il provvedimento che si propone avrebbe, sempre tutti i giorni, un'indennità di lire 600; dal novantesimo giorno l'indennità salirebbe a lire 750.

L'abolizione del limite di 300/360 di cui sopra è disposta con l'articolo 5 lettera b) del progetto. Essa ha lo scopo, oltre che di rendere operante l'aumento proposto per l'indennità giornaliera, anche di rendere più semplice e comprensibile il calcolo relativo.

Con l'articolo 2 si provvede ad elevare al cento per cento l'aliquota percentuale base della retribuzione per il calcolo delle rendite spettanti agli infortunati con inabilità valutata dall'ottanta per cento in su.

Con l'articolo 3 viene concessa ai titolari di rendita per inabilità fino al 20 per cento la facoltà di richiedere una somma, *una tantum*, pari al valore capitale attuale dell'ulteriore rendita loro dovuta aumentata del 10 per cento.

La facoltà è concessa con determinate garanzie (deve essere trascorso un decennio dalla data di costituzione della rendita — nuova valutazione in caso di concorso di inabilità). Trattasi delle inabilità minori che il legislatore non ha mai preso in esame nei diversi provvedimenti che apportavano miglioramenti alle prestazioni economiche degli infortunati per la considerazione, tuttora valida, che tali invalidità, in relazione alla piccola entità della minorazione ed alla conseguente maggiore possibilità di adattamento, non comportano, specie dopo qualche tempo, apprezzabili limitazioni alla possibilità di lavoro e di guadagno dei lavoratori interessati.

L'articolo 4 disciplina la concessione degli assegni una volta tanto per i casi di morte, aumentati, a seconda della categoria dei destina-

tari, da 40.000 a 140.000 lire, da 50.000 a lire 250.000 e da lire 60.000 a lire 160.000 e 260.000.

Si dispone, poi, che tali assegni siano integrati da quote aggiuntive in rapporto alla composizione dei nuclei familiari superstiti. Di particolare rilievo è il fatto che in detti nuclei familiari sono stati considerati gli ascendenti a carico del defunto — pur esclusi dal diritto a rendita per la presenza del coniuge e dei figli superstiti — mirandosi in questa forma di primo aiuto a tenere presenti concrete e frequenti situazioni familiari. Dimodochè, se trattasi di famiglie numerose l'importo dell'assegno sale a lire 550.000 mentre oggi la legge ne prevede solo 60.000.

Con l'articolo 5 vengono aumentati i limiti minimo e massimo della retribuzione base per il calcolo delle rendite, elevandoli da lire 135.000 e 300.000 rispettivamente a lire 180.000 e lire 400.000, più adeguati alle attuali medie salariali.

L'articolo 6 dispone la soppressione dell'indennità in carpane, corrisposta, in determinate condizioni, ai titolari di rendita per inabilità dal 60 per cento in su ed ai superstiti. L'importo di tale indennità viene trasformato in assegno personale integrativo delle rendite ed è totalmente o parzialmente riassorbito nei miglioramenti disposti col progetto in esame.

Passando al settore agricolo, il progetto con l'articolo 7 eleva a settant'anni il limite massimo di età degli ass curati, disponendo la opportuna modificazione dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

L'articolo 8 estende al settore agricolo provvedimenti analoghi a quelli illustrati per il settore industriale.

Anzitutto si provvede ad elevare a lire 350, lire 230 e lire 120 le indennità giornaliere per inabilità temporanea che la legge 20 febbraio 1950, n. 64, stabilisce rispettivamente in lire 250 per gli uomini di età superiore ai 16 anni, lire 165 per le donne di età superiore ai 16 anni e lire 85 per le persone, maschi o femmine, d'età inferiore ai 16 anni. Le misure proposte realizzano un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

Quanto alle indennità per inabilità permanente e per morte, le retribuzioni convenzionali annue, che dalla citata legge n. 64 del 1950 sono stabilite in lire 135.000 per uomini di età superiore a 16 anni e in lire 90.000 per le donne di qualsiasi età e per i ragazzi di età inferiore a 16 anni, vengono elevate rispettivamente a lire 180.000 ed a lire 120.000. Anche queste nuove misure realizzano un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

L'articolo in esame prevede pure il riscatto in capitale delle rendite per invalidità non superiore al 20 per cento, con le stesse condizioni e modalità previste per il riscatto delle rendite per infortunio sul lavoro nell'industria.

Con lo stesso articolo 8 si modifica il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64, citata, disponendosi l'aumento degli assegni concessi una volta tanto per i casi di morte, da lire 12.000 a lire 52.000; da lire 16.000 a lire 56.000 o 48.000 a seconda dei casi; da lire 8.000 a lire 40.000. È prevista, inoltre, l'integrazione dei nuovi assegni con quote aggiuntive in rapporto alla composizione familiare. È da rilevare che anche in questo settore, a differenza di quanto stabilito precedentemente, l'assegno per morte è corrisposto per gli ascendenti anche quando fra i superstiti vi siano il coniuge e i figli.

L'articolo 9 dispone che le modificazioni si applicano ai casi di infortunio e di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958; ai casi verificatisi precedentemente è estesa la facoltà di riscatto in capitale secondo le norme sopra illustrate.

Per l'articolo 10, a decorrere dal 1° gennaio 1958, le rendite per morte o per inabilità permanente dal 30 per cento in su, in corso alla data medesima, vengono ricalcolate sulla base dei nuovi limiti, minimo e massimo, della retribuzione annua che ho sopra indicato.

L'articolo 11 dispone che l'aumento delle rendite di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 non debba essere inferiore al 10 per cento e che tale aumento si applichi, nell'industria, anche alle rendite considerate dall'articolo 10 che non beneficiano dei miglioramenti derivanti dallo sblocco salariale.

Per quanto riguarda gli oneri per i miglioramenti proposti non si nasconde la preoccupazione che ne deriva. Invero, l'andamento della spesa nel decennio 1958-1967 per il solo settore industriale è così preventivato:

Anno di esercizio	Fabbisogno
—	—
1958	milioni 5.751,2
1959	» 6.217,4
1960	» 6.761,8
1961	» 7.102,5
1962	» 7.526,2
1963	» 7.941,1
1964	» 8.161,7
1965	» 8.565,5
1966	» 8.961,3
1967	» 9.336,4

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cui corrisponde un fabbisogno medio per il decennio di 7.225,4 milioni annui e la rata al tasso tecnico del 4 per cento di 7.094,5.

Queste spese raggiungeranno l'importo di 11 miliardi al 15° anno e continueranno ancora a salire fino al raggiungimento del periodo di regime.

Invero, adottando per le rendite future le valutazioni iniziali proprie della gestione (ripartizione dei capitali di copertura) l'onere è di 11.639 milioni di lire; non è escluso però che le spese di amministrazione in questo caso possano essere assorbite dal maggior reddito dei capitali rispetto al tasso tecnico.

Ovviamente i calcoli riposano sull'ipotesi di situazione stazionaria del fenomeno infortunistico; variando questa varierebbe di conseguenza la spesa. Si aggiunge che gli oneri suddetti debbono essere maggiorati di un importo notevole per l'aumento del minimo garantito del 10 per cento di cui all'articolo 11; tale importo sarà di circa 500 milioni nel 1958 e scenderà a circa 350 milioni nel 1967.

Il riscatto facoltativo della rendita dall'11 al 20 per cento, invece, non comporta oneri, se non per la parte di maggiorazione del 10 per cento del valore capitale corrispondente. Il valore capitale delle rendite riscattabili nel 1958 è di 1.140,5 milioni di lire cui si aggiungono 114 milioni di maggiorazione; il valore capitale delle rendite riscattabili in ognuno degli anni successivi, calcolato mediamente dal 1959 al 1966, è di 3.060 milioni

di lire cui si aggiungono 306 milioni di maggiorazione.

Gli oneri sopra esposti debbono, purtroppo, essere sostenuti dall'I.N.A.I.L. il cui bilancio, per vero, da qualche anno, ha dovuto assumersi altri oneri senza contropartita, in forma di diversi provvedimenti legislativi susseguiti nell'ultimo decennio.

Nel settore dell'agricoltura gli oneri derivanti dalla approvazione del disegno di legge — calcolati per un decennio — possono così riassumersi:

Anno di esercizio	Onere complessivo dei provvedimenti	Onere complessivo considerate le spese di amministrazione
(milioni di lire)		
1956 . . .	857,0	908,4
1959 . . .	1.000,5	1.060,5
1960 . . .	1.141,1	1.209,6
1961 . . .	1.278,1	1.354,8
1962 . . .	1.412,4	1.497,1
1963 . . .	1.534,0	1.626,0
1964 . . .	1.656,8	1.756,2
1965 . . .	1.776,8	1.883,4
1966 . . .	1.886,0	1.999,2
1967 . . .	1.991,6	2.011,1

A questi oneri va aggiunto per intero il riscatto facoltativo delle rendite dall'11 per cento al 20 per cento così valutato:

Anno di competenza	Grado d'inabilità 11-20 %			
	Numero delle rendite	Importo rendita comprensivo di quote integrative (milioni di lire)	Valore capitale di quote integrative (milioni di lire)	Aumento del 10 %
1949	1.317	15,5	199,5	20,0
1950	3.493	41,0	520,1	52,0
1951	3.860	45,3	569,3	56,9
1952	4.846	55,8	693,3	69,3
1953	5.294	62,3	768,7	76,7
Totale . . .	18.710	219,9	2.750,9	275,1

L'onere annuo derivante dall'esercizio eventuale del riscatto — possibile soltanto dal 1960 — delle rendite va ripartito annualmente fra i contribuenti.

Infatti, per l'agricoltura — a differenza dell'industria — vige il sistema finanziario della ripartizione pura, per cui non esistono capitali di copertura.

Per assicurare l'attuazione del provvedimento, in attesa della necessaria entrata l'I.N.A.I.L. provvederà con una anticipazione da parte della gestione industriale al tasso minimo di interesse del 5 per cento.

Da ultimo, sono indispensabili le seguenti considerazioni. Poiché i miglioramenti di cui al progetto, si applicano anche ai dipendenti dello Stato, è necessario provvedere nel settore industriale la relativa copertura, come del resto dispose il legislatore nei precedenti analoghi provvedimenti (decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14; decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254; legge 3 marzo 1949, n. 52; legge 11 gennaio 1952, n. 33).

Il relativo articolo potrebbe essere del seguente tenore:

« Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con decreto del Ministero per il tesoro, che disporrà le variazioni di bilancio occorrenti ».

Inoltre, qualora si vogliano estendere i miglioramenti in esame — come appare equo — anche ai dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonché agli assicurati presso le Casse marittime per l'assicurazione infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, dovrebbe essere inserito nel progetto il seguente articolo.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima ».

Conseguentemente, in relazione all'aumento del massimale previsto all'articolo 5, lettera a) del progetto, occorrerebbe rivedere i massimali di retribuzione previsti, per i componenti lo stato maggiore della navigazione e pesca marittima, dall'articolo 39, penultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1936, n. 1765. Pertanto l'articolo 5, lettera a), andrebbe così formulato:

« Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire 180.000 a un massimo di lire 400.000 e, per i componenti

lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire 575.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire 500.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire 450.000 per gli altri ufficiali ».

Concludendo, non posso fare a meno di osservare che questo testo è stato predisposto tenendo presenti le possibilità economiche che abbiano e l'impegno preso in Commissione di attenersi non a una modifica del sistema ma a un aggiornamento delle prestazioni a favore dei lavoratori infortunati ».

In seguito alla relazione da me presentata, la Commissione passò all'esame degli articoli. Nell'esame di essi vennero approvati degli emendamenti che, a parere del relatore e del rappresentante del Governo, porterebbero ad una pericolosa estensione di oneri non compatibili con l'attuale sistema finanziario adottato dall'Istituto e con le disponibilità di bilancio dell'Istituto stesso senza ricorrere ad aumenti di contributi. Il relatore, infatti, è stato animato dal proposito di concedere tutti i miglioramenti possibili che non rendessero necessaria l'imposizione di nuovi contributi nel momento in cui altri provvedimenti, già approvati dal Parlamento od in corso di approvazione, prevedono un aumento di oneri sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Valendosi dei poteri dell'articolo 40 del regolamento il rappresentante del Governo richiese che l'approvazione della legge venisse rimessa dalla Commissione all'Assemblea.

A questo punto il relatore chiede: che l'Assemblea ritorni al testo dell'articolo 1, in cui l'indennità giornaliera era aumentata al 75 per cento dopo il 90° giorno e non dopo il 30° come venne approvato in Commissione; che la liquidazione della rendita con aliquota pari al 100 per 100 sia concessa ai mutilati che superano l'80 per cento di invalidità e non anche a quelli che superano il 60 per cento, come aveva deliberato la Commissione, in sede di approvazione dell'articolo 2, e che la copertura di assicurazione contro gli infortuni, per i lavoratori dell'agricoltura, rimanga fissata nei 70 anni e non senza alcun limite come parte della Commissione propone.

Concludendo questa relazione su un argomento che presenta vari aspetti, specialmente se si considera la forma di capitalizzazione delle rendite adottata dall'Istituto, che nel tempo non potrà non richiedere un più attento esame e una notevole revisione, vorrei che la Camera valutasse che la situazione dei

mutilati non è coperta da provvedimenti che riguardano soltanto le prestazioni economiche, ma anche da altre disposizioni di legge a loro favore.

Collateralmente alle prestazioni riguardanti le rendite liquidate dall'Istituto assicurazioni infortuni, i mutilati del lavoro possono usufruire di un'occupazione obbligatoria nelle assunzioni pari al 2 per cento dei dipendenti delle aziende che hanno più di 50 dipendenti. Ciò fa sì che la grande maggioranza dei mutilati del lavoro cumula una occupazione (per i posti riservati ai mutilati) e una liquidazione della rendita.

Non si può, con leggerezza, affermare che quei mutilati del lavoro che per le loro condizioni hanno avuto una normale occupazione in aggiunta alla liquidazione della rendita non abbiano un trattamento adeguato. Altrettanto dicasi per coloro che hanno una percentuale di invalidità, ma sono nelle condizioni di prestare una normale attività lavorativa.

Sono soltanto i mutilati del lavoro che si trovano nelle condizioni di essere disoccu-

pati che avrebbero, a stretto giudizio del relatore, il diritto di rivendicare maggiori aumenti di quelli che è possibile loro concedere con il provvedimento che viene sottoposto alla vostra approvazione. Tenuto presente questa situazione, il relatore ritiene di fare cosa positiva pregando l'Assemblea di approvare il testo proposto che consente agli interessati di ottenere dei miglioramenti resi indispensabili nei confronti delle disposizioni previste dalle leggi vigenti. Naturalmente con il testo proposto non si intende affrontare il problema della riforma generale del sistema assicurativo degli infortuni, problema che non può che essere rinviato alla prossima legislatura. Quanto il relatore propone va valutato nell'intento di venire incontro alle necessità più urgenti e indilazionabili. Questo, del resto, era l'intendimento di tutte le proposte di legge presentate dalle varie parti della Camera e che il vostro relatore ha unificato nel presente testo.

SABATINI, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il numero dei lavoratori infortunati sulla guerra ha subito negli ultimi cinque anni un aumento impressionante. Nel corso del 1956, malgrado siano andati in vigore le nuove norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono stati denunciati 1.180.000 casi di infortunio (900.000 nell'industria, 280.000 nell'agricoltura).

In pochi anni si sono dunque raddoppiati i casi di infortunio e i lavoratori e l'opinione pubblica sono profondamente turbati dalla gravità del doloroso fenomeno.

Si invocano da ogni parte nuovi provvedimenti e soprattutto una più rigorosa applicazione delle leggi e dei regolamenti, che consentano una più efficace difesa della integrità fisica e della salute dei lavoratori.

Altrettanto urgenti sono le provvidenze che adeguino le prestazioni economiche previste dalle leggi in favore degli infortunati sul lavoro degli invalidi e dei superstiti di lavoratori caduti sul lavoro. Le provvidenze economiche oggi in vigore per questi lavoratori sono regolate da leggi e da disposizioni vetuste e superate. I successivi, parziali provvedimenti approvati dal Parlamento, soprattutto in conseguenza della svalutazione della moneta, hanno creato ulteriori gravi e ingiuste sperequazioni fra le diverse categorie di infortunati e invalidi e hanno peggiorato il già insufficiente trattamento previsto dalle leggi precedenti.

Ci basta ricordare la più grave delle ingiustizie da riparare: le miserevoli indennità previste per gli infortunati e gli invalidi dell'agricoltura.

Su 280.000 lavoratori infortunati nel 1956 nell'agricoltura, 200.000 non hanno ricevuto alcuna indennità; i rimanenti 80.000 hanno ricevuto un indennizzo di poche centinaia di lire.

Per meglio chiarire la nostra posizione, sarà opportuno ricordare sommariamente le vicende della proposta di legge n. 696 presentata alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Venegoni e Bigiandi il 10 marzo 1954, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche ai mutilati del lavoro. La proposta di legge in parola rispondeva a precise e legittime rivendicazioni dei mutilati del lavoro e dal comune impegno preso dal Parlamento e dal Governo con ordini del giorno approvati all'unanimità.

Solo alla fine del novembre 1956 si iniziava la discussione di detta legge da parte della Commissione del Lavoro della Camera in sede legislativa. Conclusa la discussione generale si affidava ad un comitato ristretto il compito di concordare un testo unificato.

Il relatore, onorevole Repossi, presentava invece un suo testo che conteneva persino la proposta di peggiorare il trattamento dei lavoratori infortunati elevando dall'11 al 21 per cento il minimo di inabilità indennizzabile. Si rinviava, pertanto, il problema al Comitato ristretto che fissava alcuni principi:

1°) necessità di ristabilire una uguaglianza di trattamento tra la lavoratori infortunati aventi il medesimo grado di inabilità;

2°) necessità di aumentare le rendite e gli assegni in corso, in relazione alla svalutazione della moneta avvenuta dal 1950 ad oggi;

3°) adeguamento dei massimali, dei minimali e dei salari convenzionali all'attuale livello del costo della vita e dei salari.

Infine si invitava l'I. N. A. I. L. a presentare alla Commissione il calcolo degli oneri derivanti dall'approvazione della proposta di legge Venegoni e delle altre proposte in discussione. Da quel momento è trascorso un anno, ma l'I. N. A. I. L. non ha presentato nessun dato alla Commissione.

Alla fine dello scorso novembre, il nuovo relatore Sabatini, vista la impossibilità di raggiungere un accordo in Comitato ristretto, presentava un suo nuovo testo alla Commissione del Lavoro.

Tale testo non affrontava in modo adeguato i più urgenti problemi degli infortunati ed invalidi del lavoro, provocando fra le categorie interessate grande malcontento ed una seria agitazione.

Iniziata la discussione in Commissione venivano approvati, in sede di discussione dei primi due articoli del testo Sabatini, due importanti emendamenti presentati dalla nostra parte. A questo punto il rappresentante del Governo, onorevole Repossi, chiedeva la sospensione della discussione e la rimessione in Assemblea delle relative proposte di legge.

Notiamo che questa grave decisione governativa non ha alcun precedente nella

decennale attività della Commissione Lavoro della Camera.

Basta scorrere rapidamente il testo dell'onorevole Sabatini per rendersi conto della insufficienza delle proposte e delle gravi lacune che vanno colmate. Troppo modesti i miglioramenti proposti che interessano soltanto ristretti gruppi di lavoratori, creando nuove gravi sperequazioni a danno della maggioranza dei mutilati del lavoro, esclusi da ogni beneficio.

L'onorevole Sabatini propone anche l'abolizione dell'indennità di caro-pane attualmente goduta da una parte degli invalidi.

Le proposte Sabatini mantengono ed aggravano la differenza di trattamento fatto agli infortunati dell'agricoltura e si ribadisce una inaccettabile discriminazione a danno delle lavoratrici agricole.

Absolutamente inadeguato l'aumento del 10 per cento proposto dall'onorevole Sabatini, poichè viene ad interessare solo una piccola parte delle rendite in atto, mentre il costo della vita ed i salari nominali sono aumentati del 30 per cento.

Pure insufficienti sono le misure proposte per i nuovi minimali e massimali e per le retribuzioni convenzionali.

Infine, non si può accettare che i provvedimenti vadano in vigore dal primo gennaio 1958, deludendo la lunga e paziente attesa degli interessati e in contraddizione con il pagamento di acconti da parte dell'I. N. A. I. L. in vigore dal luglio 1957.

In attesa di poter affrontare organicamente tutta la materia infortunistica e di riordinare secondo le più moderne esigenze l'I. N. A. I. L., le nostre proposte tendono a correggere le più gravi ingiustizie che colpiscono tanti infortunati sul lavoro, ad adeguare le rendite al mutato valore della moneta, a migliorare le prestazioni economiche in favore di alcune categorie di invalidi e di superstiti di caduti sul lavoro.

Le variazioni più importanti riguardano:

Per l'invalidità temporanea:

1°) abolizione della carenza per l'indennità economica giornaliera, sia nell'industria (tre giorni) che nell'agricoltura (sette giorni);

2°) elevazione dell'indennità giornaliera al 60 per cento della retribuzione e al 75 per cento a partire dal 31° giorno di assenza dal lavoro;

3°) elevazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea in agricoltura a lire 500 per gli adulti ed a lire 350 per i giovani. Attualmente quasi tre quarti dei lavoratori agricoli non ricevono nessuna indennità e i rimanenti una indennità irrisoria.

Per l'inabilità permanente si propone:

1°) elevare il massimale annuo a lire 500.000 per l'industria;

2°) fissare la retribuzione convenzionale annua a lire 300 mila per i lavoratori adulti dell'agricoltura e a lire 180.000 per i ragazzi;

3°) rivalutare le rendite liquidate, per inabilità di grado dall'11 al 29 per cento, ai lavoratori infortunatisi prima del 1949;

4°) aumentare tutte le rendite e gli assegni, attualmente in atto, del 30 per cento, forfezzando così i miglioramenti previsti dalla presente legge ed evitando all'I. N. A. I. L. costosi e lunghi calcoli;

5°) corrispondere la 13^a mensilità delle rendite e degli assegni.

Per i superstiti dei caduti sul lavoro, si propone di rendere definitive le indennità di morte già corrisposte per decisione degli organi amministrativi dell'I. N. A. I. L. e di ritoccare alcune quote di reversibilità.

Per far fronte ai nuovi oneri non sono necessari aumenti di contributi per il settore dell'industria poichè il normale gettito dei premi basta a coprire largamente le nuove spese previste senza intaccare né le riserve accumulate (circa 200 miliardi di lire), né l'ingente patrimonio dell'I. N. A. I. L. valutato a circa 500 miliardi di lire.

I 2 miliardi di nuovi oneri della gestione agricoltura saranno anticipati dalla gestione dell'industria, in attesa che i necessari ritocchi contributivi e il miglioramento del sistema di esazione consentano di riequilibrare il bilancio.

Valutazione degli oneri

Per l'abolizione della carenza:

Industria	Milioni	1.800
Agricoltura	»	600

Aumenti dell'indennità giornaliera:

Industria	»	1.200
Agricoltura	»	400

Aumento del 30 per cento delle rendite ed assegni:

Industria	»	4.600
Agricoltura	»	700

Rivalutazione delle rendite dall'11 al 29 per cento

»	»	1.200
---	---	-------

Miglioramenti vari:	»	500
13 ^a mensilità	»	1.600

Totale	Milioni	<u>12.600</u>
------------------	---------	---------------

Di questi oneri circa 10 miliardi e 500 milioni graverebbero sulla gestione industria e circa 2 miliardi sulla gestione agricoltura.

Un esame anche sommario del bilancio dell'I. N. A. I. L. è sufficiente per convincerci della possibilità di far fronte ai nuovi oneri (per la gestione industriale) senza alcun aumento dei contributi e senza intaccare le cospicue riserve accumulate dall'Istituto col sistema della capitalizzazione.

Infatti, secondo le risultanze del bilancio 1956 per la gestione della assicurazione nell'industria, sono stati erogati:

Per indennità di inabilità temporanea	Milioni 12.313
Per rendite e assegni per inabilità permanente e ai superstiti	» 16.445
Completivamente	Milioni 28.758

Per far fronte a questi oneri sono stati accantonati 25.737 milioni come capitali di copertura: ciò dimostra quanto più volte affermato e cioè che il sistema della capitalizzazione, in un periodo di incertezze monetarie e di lenta inflazione, ha già mostrato tutti i suoi gravi inconvenienti, tanto da venire abbandonato dai moderni sistemi di assicurazione sociale.

Inoltre, le condizioni patrimoniali attuali dell'I. N. A. I. L. sono talmente floride che nessun pericolo potrebbe derivare all'Istituto dalla trasformazione dell'attuale sistema di capitalizzazione in un sistema misto o, addirittura, in un sistema a ripartizione, che ci consentirebbe di aumentare notevolmente le prestazioni economiche e sanitarie ai lavoratori infortunati ed invalidi senza intaccare le riserve accumulate.

Bisogna ribadire che il compito fondamentale dell'I. N. A. I. L. è quello di garantire le migliori prestazioni ai lavoratori infortunati e che questo Istituto non può trasformarsi in un Ente finanziario e di investimenti, minacciando di far passare in secon-

da linea i diritti e gli interessi dei lavoratori assicurati.

Per confermare i gravi inconvenienti del sistema basta esaminare le conseguenze negative che tuttora pesano sui lavoratori.

Nel settore dell'industria la perdita di un occhio (35 per cento di inabilità) comporta una rendita mensile massima di lire 5.000; la perdita del pollice destro comporta al massimo una rendita di lire 3.500 mensili e quella del pollice sinistro al massimo una rendita di lire 2.500 mensili. Un grande invalido del lavoro può percepire, al massimo, una rendita mensile di lire 25.000.

Gli esempi si potrebbero moltiplicare esaminando il trattamento fatto alle vedove e agli orfani di caduti sul lavoro: un massimo di otto, novemila lire mensili alla vedova; poche centinaia di lire agli orfani.

Per i lavoratori dell'agricoltura la situazione è ancora peggiore; la perdita di un occhio è pagata al bracciante 2.500 lire al mese, mentre per lo stesso infortunio la lavoratrice dei campi riceve lire 1.500 al mese. Dobbiamo ricordare, in proposito, la legittima richiesta delle lavoratrici dei campi che cessi ogni odiosa discriminazione a loro danno nelle già misere prestazioni per inabilità temporanea e permanente.

Legittima ci sembra anche la richiesta avanzata con vivacità da coloni e mezzadri che venga al fine ripristinato anche per loro il diritto ad una indennità economica per inabilità temporanea e la rivendicazione che le cure sanitarie siano garantite a tutti gli infortunati e invalidi senza l'attuale assurda limitazione dello stato di bisogno.

Onorevoli colleghi, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ha presentato ai deputati un memoriale nel quale sono ricordate le principali richieste e l'ansiosa attesa dei mutilati del lavoro per le nostre decisioni.

Facciamo nostre queste moderate e sacrosante richieste di una grande e benemerita categoria di lavoratori. Non deludiamo le legittime attese di tante vittime del lavoro

VENEGONI. *Relatore di minoranza.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 696

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dal seguente:

« Quando si è accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 per cento per i casi di infortunio ed al 20 per cento per i casi di malattia professionale ed inferiore al 67 per cento, sarà corrisposto, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base dei due terzi della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni degli articoli dal 39 al 42.

Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella (a), nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 20.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si dà luogo alla integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri Enti.

Per le inabilità permanenti dal 67 per cento al 100 per cento si applicano le norme stabilite dal secondo capoverso dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27, la rendita è aumentata di un decimo per la moglie e per ciascun figlio ».

ART. 3.

I numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dai seguenti:

« 3°) se il coniuge superstite è senza figli, il 20 per cento a ciascuno degli ascendenti e

(a) Vedi tabella a pag. 19.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

ART. 1.

Nel primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera », sono sostituite le seguenti: nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: « l'indennità decorre dal decimo giorno successivo », sono sostituite le seguenti: « l'indennità decorre dal quarto giorno successivo ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma:

« Ove la durata dell'inabilità, di cui ai commi precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura della indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».

L'articolo 39 ora citato è modificato dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 2.

Nell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2°) del secondo comma, le parole: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento », sono sostituite dalle seguenti: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento ».

Nello stesso comma, dopo le parole: « aliquota pari al grado di inabilità », è aggiunto il seguente numero:

« 3°) per inabilità dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento ».

La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, è modificata in conformità.

ART. 3.

All'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti due commi:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in

dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

« 4°) se il coniuge superstite è senza figli, il 20 per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se viventi a carico del defunto, nei limiti e condizioni stabilite per i figli ».

ART. 4.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire 180.000 fino ad un massimo di lire 420.000 ».

ART. 5.

Le modificazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1954 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954 le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per inabilità permanente di grado dall'11 per cento al 29 per cento, relative ai casi di infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella, con le formalità stabilite dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33.

ART. 7.

In applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge e con decorrenza dal 1° gennaio 1954 le rendite e gli assegni liquidati ed in corso di liquidazione per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1954, o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono aumentate del 20 per cento.

ART. 8.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954, gli assegni mensili di lire 6.000, 12.000, 18.000 e 25.000 previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, modificati dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, sono aumentati a lire 10.000, 15.000, 20.000 e 30.000.

ART. 9.

Ai mutilati ed invalidi con inabilità permanente dal 40 per cento al 79 per cento liquidati in capitale, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un assegno mensile di lire 5.000.

forma definita non superiore al 20 per cento, è data la facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro i sei mesi successivi alla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, aumentato del 10 per cento, della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

ART. 4.

Nel terzultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: « L'assegno è di lire cinquantamila », è sostituita come segue:

« L'importo dell'assegno è di:

a) lire duecentocinquantomila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2°) del presente articolo;

b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

d) lire centoquarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto ».

ART. 5.

All'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifica-

ART. 10.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954, in caso di morte di un lavoratore, avvenuta per cause indipendenti dall'infortunio e dalla malattia professionale che sia titolare di rendita per inabilità permanente dal 40 al 100 per cento, spetta alla vedova il 50 per cento di tale rendita ed il 20 per cento a ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni o permanentemente invalido al lavoro.

ART. 11.

A partire dal 1954, a tutti i titolari di una rendita o di un assegno per inabilità permanente o per morte, verrà corrisposta, entro il mese di dicembre di ogni anno, una tredicesima mensilità della rendita o dell'assegno da essi goduto.

ART. 12.

È istituita una Commissione con il compito di stabilire entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 1955, le variazioni del costo della vita sulla base dei calcoli compiuti dall'Istituto nazionale di statistica. Detta Commissione, nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, un rappresentante designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante designato dall'I. S. T. A. T., due rappresentanti designati dall'I. N. A. I. L., due rappresentanti designati dall'A. N. M. I. L., tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e uno designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.

Quando dal giudizio della presente Commissione e sulla base delle rilevazioni statistiche annuali risulti una variazione in aumento del costo della vita superiore al 10 per cento dei numeri indici del 1° gennaio 1954, tutte le rendite, indennità ed assegni in atto percepite dagli infortunati sul lavoro e dai loro superstiti, saranno aumentati nella misura percentuale accertata.

Detto aumento verrà applicato anche quando risulti un aumento del costo della vita di almeno il 10 per cento sugli indici rilevati al momento del precedente aumento delle rendite.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

zioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali » del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centottantamila a un massimo di lire quattrocentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire cinquecentosettantacinquemila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentomila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire quattrocentocinquantomila per gli altri ufficiali »;

b) nell'ultimo comma, alle parole. « è uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera » sono sostituite le seguenti: « è uguale alla retribuzione giornaliera ».

ART. 6.

L'indennità di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, è soppressa. Il suo importo complessivo è assorbito dai miglioramenti di carattere continuativo disposti con la presente legge a favore dei titolari di rendite di inabilità permanente ed ai superstiti fino alla concorrenza del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei miglioramenti stessi.

L'importo dell'indennità di caropane interamente o parzialmente non assorbito a sensi del comma precedente, è conservato ai beneficiari a titolo di assegno aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.

Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali è aggiunto ed è comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

N. 948

ART. 1.

I proprietari, coloni, mezzadri, affittuari, enfiteuti, usufruttuari e concessionari a qual-
opera manuale abituale nelle rispettive
aziende, si intendono assicurati di pieno di-
ritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo
dall'età di dodici anni agli effetti del decreto
legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917,
del relativo regolamento di cui al decreto
luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889,
e successive modifiche e integrazioni.

Il limite di età di sessantacinque anni
compiuti, previsto dall'articolo 1, comma 1°
del decreto legislativo luogotenenziale 23
agosto 1917, n. 1450, è soppresso limitata-
mente alle persone menzionate nel comma
precedente.

ART. 2.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale è autorizzato ad apportare, di concerto
con quello per l'agricoltura e foreste, le varia-
zioni, dipendenti dall'applicazione della pre-
sente legge, alla misura dei contributi costi-
tuenti quote addizionali dell'imposta erariale
sui fondi rustici per l'esercizio assicurativo
in corso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella *Gazzetta Ufficiale*

N. 1574

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge
20 febbraio 1950, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le indennità giornaliere per inabilità
temporanea assoluta derivante da infortunio
sul lavoro in agricoltura, che comporti l'asten-
sione del lavoro per più di tre giorni sono
corrisposte a partire dal quarto giorno, per i
casi che avverranno dalla entrata in vigore
della presente legge, nelle seguenti misure in
sostituzione di quelle fissate dal decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato
9 settembre 1947, n. 928, che reca modifica-

ART. 7.

Nel primo comma dell'articolo 1 del de-
creto legislativo luogotenenziale 23 agosto
1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle
parole: « dall'età di dodici anni ai sessanta-
cinque compiuti », sono sostituite le seguenti:
« dall'età di dodici anni ai settanta com-
piuti ».

ART. 8.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono
apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Le misure della indennità gior-
naliera per inabilità temporanea assoluta in-
dicate nel primo comma sono sostituite dalle
seguenti:

per gli uomini di età superiore a 16 anni,
lire 350;

per le donne di età superiore a 16 anni,
lire 230;

per i ragazzi di ambo i sessi di età non
superiore ai 16 anni, lire 120.

Art. 2. — Nel primo comma, alle parole:
« retribuzione annua convenzionale di lire
centotrentacinquemila per gli uomini e di lire
novantamila per le donne e per i ragazzi di
ambo i sessi di età non superiore a sedici
anni », sono sostituite le seguenti: « retribu-
zione annua convenzionale di lire centottan-
tamila per gli uomini e di lire centoventimila
per le donne e per i ragazzi d'ambo i sessi di
età non superiore a sedici anni ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il se-
guente testo:

« Ai titolari di rendita liquidata a norma
della presente legge per infortunio sul-lavoro
con grado di inabilità permanente in forma
definita non superiore al 20 per cento è data
facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore
entro i sei mesi successivi alla scadenza di
un decennio dalla data di costituzione della
rendita, la corresponsione, ad estinzione di
ogni diritto relativo, di una somma pari al
valore capitale della ulteriore rendita dovuta
aumentato del 10 per cento.

Il valore capitale delle rendite verrà cal-
colato in base alle tabelle approvate con de-
creto ministeriale 16 febbraio 1938, modifi-
cate con decreto ministeriale 31 luglio 1942,
con le varianti di cui al decreto ministeriale
10 dicembre 1953 ».

Art. 3. — Nel secondo comma, il periodo
da: « un assegno per una volta tanto nelle
seguenti misure » a « lire ottomila negli altri

zioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore ai 16 anni e per le donne capo-famiglia di età superiore ai 16 anni	L. 500
per le donne non capo-famiglia di età superiore ai 16 anni	» 450
per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai 16 anni	» 350

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 2384

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Per le malattie professionali l'indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.

Ove la durata dell'inabilità, di cui ai commi precedenti, si prolunghi al novantesimo giorno continuativo, la misura della indennità giornaliera è elevata a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera sempre calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».

ART. 2.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dai seguenti:

« Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova e al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1, o, in mancanza, ai figli, o in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del

casi », è sostituito come segue: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di solo figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

d) lire quarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), c), sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto e lire quattromila se non a carico del defunto.

ART. 9.

Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano ai casi di infortunio e di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.

La facoltà di richiedere la corresponsione in capitale della rendita, secondo le norme di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, è estesa anche ai titolari di rendita permanentemente liquidata per infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1958.

ART. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal trenta per cento al cento per cento, in corso alla data medesima, sono calcolate sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite nell'anno precedente l'infortunio o la manifestazione della malattia professionale, fermo peraltro restando che la rendita così calcolata non può essere inferiore né superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione annua stabiliti dall'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 5 della presente legge.

Nel calcolo suddetto, per le rendite di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 33, si terrà conto della riva-

defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'importo dell'assegno è di:

a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi requisiti di cui al n. 2 del presente articolo;

b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

d) lire centoquarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto;

gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque;

l'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto ».

ART. 3.

All'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila », con le quali inizia il terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: « In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centottantamila fino ad un massimo di lire quattrocentomila »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni precedenti quello dell'infortunio ».

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai casi di infortunio che avranno luogo o di malattie professionali che si manifesteranno dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

lutazione già effettuata a sensi dell'articolo stesso.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma, le rendite in corso per morte e per inabilità permanente dal trenta per cento al cento per cento liquidate per infortuni sul lavoro in agricoltura, sono calcolate sulla base delle retribuzioni annue convenzionali di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, modificato con l'articolo 8 della presente legge.

ART. 11.

L'aumento delle rendite di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente, conseguente ai nuovi calcoli ivi disposti, non può essere inferiore al 10 per cento delle rendite considerate.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento, in corso alla data medesima, costituite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale nell'industria, le quali non rientrano fra le rendite che beneficiano dei miglioramenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente, saranno aumentate del 10 per cento.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 6 della presente legge sull'ammontare complessivo dei miglioramenti.

ART. 12.

Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

ART. 14.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le di-

N. 2385

ART. 1.

Al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

Art. 1. — Alle parole « sessantacinque anni compiuti » sono sostituite le parole « settanta anni compiuti ».

ART. 2.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Le misure delle indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

per gli uomini di età superiore a 16 anni	L. 325
per le donne di età superiore a 16 anni	» 215
per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni	» 110

Art. 2. — Al primo comma, le parole « centotrentacinquemila » e « novantamila » sono sostituite rispettivamente dalle parole « centosettantacinquemila » e « centoquindicimila ».

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Oltre alla rendita, di cui nel primo comma, è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai sedici anni di età o inabili al lavoro;

b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai sedici anni di età o inabili al lavoro;

c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

d) lire quarantamila negli altri casi.

sposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con decreto del ministro per il tesoro, che disporrà le variazioni di bilancio occorrenti.

Gli assegni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto;

gli assegni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque;

l'assegno di cui alla lettera *d*) è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto e lire quattromila se non a carico del defunto ».

ART. 3.

Ai maggiori oneri che deriveranno dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai casi infortunio che avverranno dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE PER INFORTUNI
AVVENUTI DAL 1° APRILE 1937 AL 31 DICEMBRE 1948 (PROPOSTA N. 696)
(Inabilità permanente dall'11 per cento al 29 per cento).

GRADO DI INABILITÀ %	MINIMO LIRL 135.000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI AVVENUTI NELL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
11	6.340	3.000	2.800	2.600	2.300	2.000	1.800	1.600	1.000	570	170	100	70
12	7.150	3.400	3.200	3.000	2.580	2.270	2.040	1.800	1.130	640	194	106	75
13	7.960	3.800	3.600	3.300	2.870	2.550	2.280	2.000	1.260	710	218	113	80
14	8.770	4.200	4.000	3.700	3.160	2.830	2.520	2.200	1.390	780	242	119	85
15	9.580	4.600	4.400	4.000	3.450	3.110	2.770	2.400	1.530	850	267	126	90
16	10.390	5.000	4.800	4.400	3.740	3.390	3.010	2.600	1.660	920	291	132	95
17	11.200	5.400	5.200	4.700	4.030	3.670	3.250	2.800	1.790	990	315	139	100
18	12.010	5.800	5.600	5.100	4.320	3.950	3.490	3.000	1.920	1.060	339	145	105
19	12.820	6.200	6.000	5.400	4.610	4.230	3.740	3.200	2.050	1.130	364	152	110
20	13.630	6.600	6.400	5.800	4.900	4.510	3.980	3.400	2.190	1.200	388	158	115
21	14.440	7.000	6.800	6.100	5.190	4.790	4.220	3.600	2.320	1.270	412	165	120
22	15.250	7.500	7.100	6.500	5.480	5.060	4.460	3.800	2.450	1.340	436	172	125
23	16.060	7.900	7.500	6.800	5.770	5.340	4.710	4.000	2.580	1.410	461	179	130
24	16.870	8.300	7.900	7.200	6.060	5.620	4.950	4.200	2.710	1.480	485	186	135
25	17.680	8.700	8.300	7.500	6.350	5.900	5.190	4.400	2.850	1.550	509	193	140
26	18.490	9.100	8.600	7.900	6.640	6.180	5.430	4.600	2.980	1.620	533	199	145
27	19.300	9.500	9.000	8.200	6.930	6.460	5.680	4.800	3.110	1.690	558	206	151
28	20.110	9.900	9.400	8.600	7.220	6.740	5.920	5.000	3.240	1.760	582	212	157
29	20.920	10.300	9.800	8.900	7.510	7.020	6.160	5.200	3.370	1.830	606	219	163